

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4643

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI, DARIDA, TITOMANLIO VITTORIA, BARBI, URSO, DEL CASTILLO, SAMMARTINO, SGARLATA, DE PONTI, GHIO, BOVA, COCCO MARIA, BIANCHI FORTUNATO, GAGLIARDI, DEGAN, DAGNINO, BONTADE MARGHERITA, ISGRÒ**

*Presentata il 7 dicembre 1967*

**Modifica dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge n. 463 del 4 luglio 1959 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata estesa agli artigiani ed ai loro familiari coadiuvanti nelle imprese, istituendosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una speciale gestione allo scopo di provvedere al detto trattamento di previdenza nei confronti degli appartenenti alla categoria.

Tale gestione speciale ha presentato, nel tempo, un andamento nettamente favorevole tanto che il minimo garantito mensile di pensione, stabilito in lire 5.000 all'entrata in vigore della legge, è passato a lire 10.000 con la legge 12 agosto 1962, n. 1339, e consiste, oggi, in lire 12.000 a seguito di quanto disposto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, con la quale, però, il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni è stato raddoppiato passando da lire 600 a lire 1.200 mensili.

Dal bilancio preventivo, predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il prossimo anno 1968, emerge che la gestione speciale per gli artigiani presenta un

attivo di oltre 49 miliardi dei quali oltre 38 costituiscono un avanzo della gestione stessa al netto delle prescritte riserve tecniche.

La situazione, pertanto, consente di procedere all'elevazione del minimo di pensione per gli assicurati artigiani con assoluta tranquillità, facendo ricorso al predetto notevole avanzo della gestione e che anche le previsioni pessimistiche sull'invalidità, che entrava in vigore dopo il quinto anno, non si sono verificate.

Tale provvedimento, più volte richiesto dalla categoria ed unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali del settore, oltre ad inquadrarsi negli obiettivi proposti dal Programma di sviluppo economico, costituisce, altresì un doveroso riconoscimento agli sforzi contributivi degli assicurati artigiani i cui minimi di pensione sono attualmente inferiori a quelli previsti per gli assicurati comuni tenuto conto anche della diversa età pensionabile, che, per gli artigiani, è fissata nel 65° anno o nel 60° secondo che si tratti di uomini o donne.

A nessuno può sfuggire, poi, il carattere altamente sociale del provvedimento che Vi

proponiamo, trattandosi di porre gli artigiani anziani nella condizione di beneficiare di un trattamento pensionistico più apprezzabile di quello attuale, evidentemente inadeguato.

Grave se ci fossero per altre categorie, oggi già superiori agli artigiani, e non fosse previsto un aumento per questi.

Con l'articolo unico del provvedimento, proponiamo, perciò, di elevare il minimo garantito mensile di pensione dalle attuali lire 12.000 a lire 15.000.

Riteniamo il provvedimento possibile ed improrogabile, per cui ne raccomandiamo l'approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1968 il trattamento minimo spettante agli artigiani e loro coadiuvanti, per tutte le categorie di pensioni, è elevato a lire 15.000 mensili.

In tali sensi resta modificato l'articolo 18 della legge 21 luglio 1965, n. 903.